

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un criterio statico di classificazione degli uffici di alta e bassa dirigenza mal si concilia con le situazioni evolutive e dinamiche della direzione dei singoli uffici in ordine agli inderogabili obiettivi di operatività e alla produttività dell'amministrazione pubblica, che deve avvalersi del personale secondo oculate valutazioni di merito nell'assegnazione delle sedi.

D'altra parte è da evidenziare l'esigenza di evitare l'esodo ulteriore di funzionari notevolmente qualificati, che — a fine carriera — per non sottoporsi ai disagi del trasferimento in seguito a promozione, chiedono l'anticipato collocamento a riposo, privando l'amministrazione di elementi validi in ordine alle finalità del servizio.

Con la norma proposta si intende eliminare gli inconvenienti di cui sopra, nel superiore interesse dell'amministrazione.

Attesi gli obiettivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il seguente:

« I primi dirigenti di età superiore ai 55 anni possono essere assegnati anche ad uffici non considerati di alta dirigenza ».